

-

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino ha emesso la seguente

**SENTENZA**

in relazione ricorso presentato dall'abogado [RICORRENTE] del foro di Roma, nata a [OMISSIS] il [OMISSIS], avverso la decisione n. 66/2022 resa in data 08.08.2022 dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto di Corte d' Appello di Roma nel procedimento 259/2016, pubblicata mediante deposito presso la Segreteria del suddetto Consiglio Distrettuale il 13.09.2022 e notificata a mezzo pec in data 15.09.2022 con la quale le è stata applicata la sanzione disciplinare della sospensione dall' esercizio della professione per anni [ALFA] ;

la ricorrente, abogado [RICORRENTE] è comparsa personalmente;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Francesco De Benedittis svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore della ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

## **FATTO**

L' Abogado [RICORRENTE] è stato sottoposto a diversi procedimenti disciplinari via riuniti, in cui venivano contestati, per ciascun procedimento, i seguenti capi di incolpazione.

### Procedimento Disciplinare n. 178/2018

*A. L'Abogado [RICORRENTE] in violazione del dovere professionale di compiere con diligenza gli atti inerenti al mandato, del dovere di fedeltà, del dovere di corretta informazione, del dovere di probità, dignità e decoro di cui agli artt. 9, 10. 12. 26 comma II e 27 N.C.D.F. avendo quale avvocato ricevuto mandato da [AAA] di impugnare una cartella esattoriale di Equitalia Sud del gennaio 2012 relativa alla richiesta di una somma di € 13396,78 e di proporre ricorso relativo a una controversia di lavoro contro INPS, con artifici e/o raggiri consistiti nel comunicare alla cliente il 9/4/2014 che il Tribunale di Roma aveva fissato l'udienza a dicembre 2014 per la trattazione del ricorso. il 9/12/2014 che l'udienza era stata rinviata al 15/1/2015, il 12/11/2015 che l'udienza era stata ulteriormente rinviata al 15/2/2015. quindi sollecitata dalla [AAA] a trasmetterle copia del ricorso e del decreto di fissazione udienza (al fine di definire la propria posizione lavorativa con un diverso inquadramento giuridico ai fini retributivi e pensionistici), trasmetteva tramite mail un decreto di fissazione udienza per il 15/1/2015 con il numero di ruolo [OMISSIS]/14 e Giudice Dott. [OMISSIS] (rivelatosi poi attinente a diverse parti in Giudizio e assegnate a diverso Magistrato) e, rispondendo alle continue richieste della p.o. di avere gli atti, viepiù addossando la responsabilità dei ritardi alla cancelleria del Tribunale Civile. attestava falsamente in una dichiarazione autografa che il ricorso era stato iscritto al ruolo con il n. [OMISSIS] ed assegnato al Giudice [OMISSIS]. Dichiarazione utilizzata per intraprendere una transazione con l'INPS in data 21/9/2015 comunicando di aver ricevuto via pec la comunicazione della relativa sentenza, rinviando più volte la consegna della stessa per asseriti ritardi amministrativi, comunicando il 2/3/2016 "di aver sistemato tutto e di poter ritirare l'indomani la sentenza", rinviandone ulteriormente la consegna per problemi di salute della madre, inducendo in errore [AAA] sull'effettiva proposizione dell'impugnazione della cartella esattoriale e del corso al Tribunale Civile al fine di procurarsi un ingiusto profitto*

ossia in data 24/3/2013 la somma di E 250 composta dalla cliente per l'impugnazione ad Equitalia Sud. il 18/3/2014 la somma di € 450 per l'iscrizione a ruolo del ricorso, il 30/5/2014 € 200 sempre corrisposta dalla cliente a titolo di ulteriori spese e l'8/2/2016 € 375 per spese di Equitalia, ciò facendo in esecuzione di un medesimo disegno criminoso approfittando della relazione di prestazione professionale (Fatti perpetrati in Roma con condotta permanente da gennaio 2012 sino al 30.3.2016, data di sospensione dell'iscritta dall'Albo degli Avvocati Stabiliti presso il C.O.A. di Roma)

B) L'Abogado [RICORRENTE] in violazione dell'obbligo che impone all'Avvocato di gestire con diligenza il denaro ricevuto da terzi nell'adempimento dell'incarico professionale di cui all'art. 30 comma N.C.D.F. otteneva a titolo di acconto in data 24/3/2013 la somma di € 250, il 18/3/2014 la somma di € 450, il 30/5/2014 la somma di € 200 e l'8/2/2016 la somma di € 375, al fine di eseguire i mandati difensivi descritti al Capo A) dell'incolpazione in realtà mai espletati. (Fatti perpetrati in Roma nelle date suindicate)

B1) tratteneva indebitamente le descritte somme seppure richieste indietro dalla cliente in violazione dell'art. 30 comma II N.C.D.F. 11

B2) ometteva di rilasciare il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto in violazione dell'art. 29 comma II NCDF (Fatti perpetrati in Roma con condotta permanente sino alla data odierna).

C) L'Abogado [RICORRENTE] in violazione del dovere di corretta informazione, del divieto di utilizzo di titoli inesistenti, del dovere di probità e dignità, del dovere di lealtà e correttezza nei confronti delle Istituzioni Forensi di cui agli artt. 9, 19, 35 e 36 n. 1. del Nuovo Codice Deontologico Forense, nonché in violazione dell'art. 4 n. 1 e 7 D Lgs. 9612001 e del Regolamento dei C.O.A. di Roma, in sette missive a mezzo P.E.O. provenienti dall'indirizzo [OMISSIS]. rispettivamente dell'11.10.2013, del 26.2.2015, del 4.07.2015, del 5.7.2015, del 26.10. 2015, del 1.3.2015 e del 2.3.2016 indirizzate alla sig.ra [AAA], utilizzava il titolo di Avvocato seppur nella forma abbreviata (Avv) e non quello di Abogado, pur non avendo conseguito il titolo ordinario»» (Fatti Perpetrati in Roma l'11.10.2013. il 26.2.2015. il 4.7.2015 il 5.7.2015, il 26 10 2015, il 1.3.2016 e il 2.3.2016).

#### Procedimento Disciplinare n. 140/2020

A) L'Abogado [RICORRENTE] in violazione del dovere di diligenza e competenza di cui agli artt. 12 e 14 N C.D.F. predisponeva, sottoscriveva e notificava a mezzo P.E.C, all'Avv. [BBB], un atto di revoca del mandato nell'interesse del sig. [CCC] in assenza di firma ovvero di procura dell'interessato (Fatti perpetrati in Roma il 18.10.2016);

B) L'Abogado [RICORRENTE] in violazione del dovere di probità dignità e decoro, e del dovere di lealtà e correttezza verso i colleghi di cui agli artt. 9, e 19 N.C.D.F. comunicava – contrariamente al vero - all'Avv. [BBB] di aver avuto incarico dal sig. [CCC] di rappresentarlo in due distinti procedimenti ([OMISSIS] R.G. Trib. Roma II sez. civile e

[OMISSIS]/16 Trib Roma Sez VI civile) senza mai provvedere conseguentemente a costituirsi nelle procedure e a presenziare alle udienze, esponendo in tal guisa la collega al rischio di richieste risarcitorie e danno all'immagine professionale, e comportando la mancata tutela dei diritti del sig. [CCC] nei suddetti giudizi. (Fatti Perpetrati in Roma dal 30.9.2016 al 10.04.2017);

C) L'Abogado [RICORRENTE] in violazione del dovere di corretta informazione, del divieto di utilizzo di titoli inesistenti del dovere di probità e dignità e del dovere di lealtà e correttezza nei confronti delle Istituzioni Forensi di cui agli artt. 35 e 36 n. 1. 9 e 19 del Nuovo Codice Deontologico Forense, nonché in violazione dell'art. 4 n. 1 e 7 D.Lgs. 9612001 e del regolamento del C.O.A. di Roma poiché in n. 7 missive a mezzo PEC provenienti dall'indirizzo [RICORRENTE]@ordineavvocatiroma.org rispettivamente del 30.9.2016, del 7.10.2015, del 15.10.2016, del 5.12.2016, del 10.4.2017 ore 14:17, del 10.4.2017 ore 15.55 e del 10.4.2017 ore 20:45 indirizzate all'Avv. [BBB], utilizzava il titolo di Avvocato seppur nella forma abbreviata (Avv.) e non quello di Abogado, pur non avendo conseguito il titolo ordinario (Fatti Perpetrati in Roma il 30.9.2016. il 7.10.2016. il 18. 10 2016, il 5. 12. 2016 e il 10.04.2017)

#### Procedimento Disciplinare n. 151/2020

A) L'Abogado [RICORRENTE] in violazione del dovere professionale di compiere con diligenza gli atti inerenti al mandato di cui agli artt. 12 e 26 comma III N.C.D.F ometteva opposizione avverso alcune cartelle di pagamento emesse dall'Ufficio Agenzia delle Entrate di Roma conseguenti alla pregressa situazione debitoria della società [ALFA] s.n.c nonché promosso un giudizio dinanzi al Tribunale territorialmente competente finalizzato ad ottenere la sospensione del pignoramento sulla quinta parte del proprio stipendio (Fatti perpetrati in Roma sino al 17.7.2018 data della revoca dell'incarico all'Ab. [RICORRENTE]).

B) L'Abogado [RICORRENTE] in violazione del dovere di fedeltà, del dovere di informazione e dell'obbligo di restituzione dei documenti di cui agli art. 10. 27 e 33 N C.D.F non forniva riscontro alle richieste di informazioni avanzate dal cliente sullo stato dei mandati sino a quel momento espletati né provvedeva alla restituzione della documentazione in proprio possesso (Fatti perpetrati in Roma sino alla data odierna).

C) L'Abogado [RICORRENTE] in violazione dell'obbligo di gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita nell'adempimento degli incarichi professionali di cui agli artt 30 ml. 1 e 1. 2 N.C.D.F. riceveva a titolo di acconto la somma di euro 2000.00 per l'assistenza e chiesta del cliente in due distinti giudizi in realtà mai promossi e trattenendo indebitamente la stessa (Fatti perpetrati in Roma sino alla data odierna).

D) L'Abogado [RICORRENTE] in violazione del dovere di provvedere tempestivamente agli adempimenti fiscali di cui all'art. 16 N.C.D.F. e in violazione del divieto di trasferimento di denaro contante superiore ad euro 1.000 di cui all'art.49 D.Lgvo 231/2007 e dell'art, 12 D L

n. 201/2011 riceveva dal sig. [DDD] a titolo di acconto la somma di euro 2000,00 in contanti e senza emettere fattura. (Fatti perpetrati in Roma il 2.12.2016.7.2018)

Procedimenti disciplinari nn. 149-150-152/2020

A) L'Abogado [RICORRENTE] in violazione del dovere professionale di compiere con diligenza gli atti inerenti al mandato di cui agli artt. 12 e 26 comma III N.C.D.F ometteva di presentare formale atto di opposizione avverso il pignoramento presso terzi promosso dalla società "Equitalia servizi di Riscossione S.p.a. per conto della propria assistita società "[BETA] S.R.L." (fatti perpetrati in Roma sino al 5.2.2018 data di conferimento dell'incarico al nuovo difensore).

B) L'Abogado [RICORRENTE] in violazione del dovere di fedeltà e di corretta informazione di cui agli artt. 10 e 27 N.C.D.F. al fine di celare alla cliente la condotta omissiva di cui al capo A) comunicava falsamente al sig. [BETA] legale rappresentante della "[BETA] s.r.l." la rituale proposizione dell'atto di opposizione avverso il pignoramento presso terzi e la pendenza di un giudizio instaurato a seguito del gravame>>. (Fatti perpetrati in Roma sino al 5.2.2018 data di conferimento dell'incarico al nuovo difensore)

C) L'Abogado [RICORRENTE] in violazione dell'obbligo che impone all'Avvocato di gestire con diligenza il denaro ricevuto da terzi nell'adempimento dell'incarico professionale di cui all'art. 30 commi I e II N.C.D.F otteneva un acconto pari ad euro 4.055,00 al fine di eseguire un mandato difensivo (Capo A) incolpazione) in realtà mai espletato o trattenendo a tutt'oggi indebitamente la detta somma (Fatti perpetrati in Roma sino alla data odierna).

D) L'Ab. [RICORRENTE]. in violazione del dovere di probità, dignità o decoro e dell'obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunto nei confronti di terzi di cui agli artt. 9 e 64 N.C.D.F. nonostante la sentenza emessa in data 19.03.2020 dal Giudice di Pace di Roma nel procedimento n R.G [OMISSIS]/191 avesse disposto la condanna della professionista al pagamento in favore della società "[BETA] SR.L." della somma pari ad euro 4.055,00 e alla refusione in favore della parte attrice delle spese di lite pari ad euro 1352.00 oltre accessori non ottemperava alla stessa rimanendo adempiente (Fatti perpetrati in Roma sino alla data odierna)

E) Abogado [RICORRENTE] in violazione del dovere professionale di compiere con diligenza gli atti inerenti al mandato di cui agli artt. 12 e 26 comma III N.C.D.F ometteva il pagamento in favore dei creditori della propria assistita finalizzato ad ottenere da parte di questi ultimi la rinuncia agli atti esecutivi nonostante la medesima disponesse della somma e fosse stato raggiunto l'accordo con la controparte (fatti perpetrati in Roma sino al 5.2.2018 data di conferimento dell'incarico al nuovo difensore).

F) L'Abogado [RICORRENTE] in violazione dell'obbligo che impone all'Avvocato di gestire con diligenza il denaro ricevuto da terzi nell'adempimento dell'incarico professionale di cui all'art. 30 commi I e II N C.D.F chiedeva un acconto pari ad euro 4.500.00 al fine di eseguire

*il mandato difensivo (descritto al Capo E) incolpazione) in realtà mai espletato e trattenendo indebitamente la descritta somma. [Fatti perpetrati in Roma sino alla data odierna).*

*G) L'Abogado [RICORRENTE] in violazione del dovere professionale di compiere con diligenza gli atti inerenti al mandato di cui agli artt. 12 e 26 comma III N.C.D.F. nonostante il mandato ricevuto dai sig.ri [EEE] affinché, si ponesse quale intermediaria per la vendita di un immobile di proprietà degli esponenti ad un cliente conoscente della professionista non esplicava alcuna attività in tal senso nonostante avesse ricevuto la somma di euro 5.700.00 a suo dire necessario al notaio Dr. [OMISSIS] per le attività di integrazione alla successione e per l'esplicazione degli adempimenti propedeutici alla vendita (fatti perpetrati in Roma in data precedente o prossima all'8. 12.2018)*

*H) L'Abogado [RICORRENTE] in violazione del dovere di fedeltà e di corretta informazione di cui agli artt. 10 e 27 N.C.D.F. al fine di celare ai clienti la condotta omissiva di cui al capo 5) comunicava falsamente ai sig.ri [EEE] di aver raggiunto accordi con il Notaio [OMISSIS] affinché predisponesse gli adempimenti propedeutici al rogito (fatti perpetrati in Roma in data precedente o prossima all'8 12.2018).*

*I) L'Abogado [RICORRENTE], in violazione del dovere di probità, dignità e decoro e dell'obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunto nei confronti di terzi di cui agli artt. 9 c 6 N.C.D.F in data 24.06.2019 subiva un decreto ingiuntivo dell'importo di euro 5.700 oltre spese di procedura emesso dal Tribunale Civile di Roma nel procedimento R.G. [OMISSIS]/2019 con conseguente iscrizione di ipoteca su un immobile di proprietà rimanendo a tutt'oggi inadempiente (Fatti perpetrati in Roma sino alla data odierna).*

*J) L'Abogado [RICORRENTE] in violazione dell'obbligo che impone all'Avvocato di gestire con diligenza il denaro ricevuto da terzi nell'adempimento dell'incarico professionale di cui all'art. 30 commi I e II N.C D.F. chiedeva un acconto pari ad euro 5.700,00 al fine di eseguire un mandato difensivo (descritto al Capo G) dell'incolpazione) in realtà mai espletato e trattenendo a tutt'oggi la descritta somma (Fatti perpetrati in Roma sino alla data odierna).*

*K) L'Abogado [RICORRENTE] in violazione del dovere di corretta informazione, del divieto di utilizzo di titoli insistenti, del dovere di probità e dignità e del dovere di lealtà e correttezza nei confronti delle Istituzioni Forensi di cui agli artt. 35 e 36 n. 1. 9 e 19 del Nuovo Codice Deontologico Forense nonché in violazione dell'art. 4 n. 1 e 7 D.Lgs. 96/2001 e del regolamento del C O.A di Roma poché in una missiva P.E.C. dell'11.2.2019 indirizzata all'Avv. [FFF] e nella stesura della fattura n. 16 del 3.12.2018 utilizzava il titolo di Avvocato seppur nella forma abbreviata (Avv.) e non quello di Abogado pur non avendo conseguito il titolo ordinario (Fatti Perpetrati in Roma il 3.12.2018, e l'11.2.2019).*

Procedimenti disciplinari nn. 158-159/2020

A) L'Abogado [RICORRENTE] in violazione del dovere professionale di compiere con diligenza gli atti inerenti al mandato di cui agli artt. 12 e 26 commi III N.C.D.F. ometteva di promuovere dinanzi al Tribunale di Lecce nell'interesse della sig.ra [GGG] formale ricorso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno per il congiunto [HHH] (fatti perpetrati in Roma sino al 27.7.2016 dalla data di conferimento dell'incarico al nuovo difensore).

B) L'Abogado [RICORRENTE] in violazione del dovere di fedeltà e di corretta informazione di cui agli artt. 10 e 27 NCDF al fine di celare al cliente la condotta omissiva di cui al capo A) comunicava falsamente di aver presentato il ricorso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno per il congiunto [HHH] a seguito del quale si era instaurato il procedimento R.G. n.[OMISSIS]2015 dinanzi al G. Tutelate Dr.ssa [OMISSIS] (Fatti perpetrati in Roma sino al 27.7.2016 data di conferimento dell'incarico al nuovo difensore)

C) L'Abogado [RICORRENTE] in violazione del dovere di informazione e del dovere di restituzione dei documenti di cui all'art. 27 comma VI e 33 N.C.D.F. non forniva riscontro alla richiesta di informazioni avanzata dagli Avv.ti [OMISSIS] e [OMISSIS] sullo stato dei mandati sino a quel momento espletati per conto della sig.ra [HHH] e di sig. [OMISSIS] né provvedeva alla restituzione della documentazione in proprio possesso (Fatti perpetrati in Roma sino alla data odierna).

D) L'Abogado [RICORRENTE] in violazione del dovere di corretta informazione, del divieto di utilizzo di titoli inesistenti, del dovere di probità e dignità e del dovere di lealtà e correttezza nei confronti delle istituzioni Forensi di cui agli artt. 35 e 36 n. 1. 9 e 19 del Nuovo Codice Deontologico Forense nonché in violazione dell'art. 4 n. 1 e 7 D.Lgs. 96/2001 e del regolamento del C.O.A. di Roma poiché nella stesura del testo di un telegramma indirizzato alla sig.ra [HHH] o di n. 4 missive indirizzate all'Avv. [OMISSIS] utilizzava il titolo di Avvocato seppur nella forma abbreviata (Avv.) e non quello di Abogado pur non avendo conseguito il titolo ordinario»» (Fatti Perpetrati in Roma il 30.11. 2015. il 26.7.2016 e il 3.8.2016).

E) L'Abogado [RICORRENTE] in violazione dell'obbligo che impone all'Avvocato di gestire con diligenza il denaro ricevuto da terzi nell'adempimento dell'incarico professionale di cui all'art. 30 commi I e II N.C.D.F. tratteneva indebitamente una somma di denaro pari ad euro 8.000.00 versata dalla società Allianz s.p.a in favore del sig. [OMISSIS] (Fatti perpetrati in Roma sino alla data odierna).”

Per ciascuno dei procedimenti venivano fissate distinte udienze, anche destinate all'audizione dei testimoni; in ognuno dei procedimenti l'abogado [RICORRENTE] nominava quale proprio difensore l'avv. [OMISSIS].

Nel dibattimento venivano acquisiti oltre agli esposti, i documenti inerenti ai vari procedimenti ed escussi i testimoni pertinenti; a seguito di una provvedimento di riunione avvenuti anche nel corso dell'istruttoria dibattimentale, tutti i procedimenti pervenivano a trattazione

unitaria all' udienza del 16.06.2022 in cui, dopo l'audizione dell'incolpata con riferimento ad i fatti contestati nel procedimento 149 e 150/2020, veniva emessa la decisione.

I Consiglio Distrettuale di Disciplina all' esito dell'istruttoria dichiarava:

- a) il non luogo a provvedere relativamente ai procedimenti:
  - n. 149/2020 con riferimento ai capi A), B) e C);
  - n. 158-159/2020 con riferimento al capo E);
  - n. 151/2020 con riferimento ai capi A), B) e C);
- b) luogo a provvedere per intervenuta prescrizione relativamente ai procedimenti
  - n. 178/2018 con riferimento ai capi A) e C);
  - n. 158-159/2020 con riferimento ai capi A), B) e D)
- c) la sussistenza delle violazioni deontologiche contestate all'incolpata relativamente ai procedimenti:
  - n. 178/2018 con riferimento ai capi B), B1) e B2);
  - n. 140/2020 con riferimento ai capi A), B) e C);
  - n. 149/2020 con riferimento ai capo D);
  - n. 150/2020 con riferimento ai capi E) e F);
  - n. 151/2020 con riferimento al capo D);
  - n. 152/2020 con riferimento ai capi G), H), I), J) e K);
  - n. 158-159/2020 con riferimento al capo C).

In merito ai capi di incolpazione per cui è stata ritenuta la responsabilità disciplinare dell'abogado [RICORRENTE] occorre svolgere una sintetica analisi di dettaglio in ordine alle motivazioni che hanno indotto il CDD a pronunciarsi in tal senso

n. 178/2018 capi B), B1) e B2)

*B1) tratteneva indebitamente le descritte somme seppure richieste indietro dalla cliente in violazione dell'art. 30 comma II N.C.D.F. 11*

*B2) ometteva di rilasciare il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto in violazione dell'art. 29 comma II NCDF (Fatti perpetrati in Roma con condotta permanente sino alla data odierna).*

Secondo il Consiglio di Disciplina le condotte in predicato avrebbero trovato pieno riscontro nell'istruttoria dibattimentale in coerenza con quanto segnalato nell'esposto e nei documenti ad esso allegati nonché alla luce delle testimonianze assunte. Vi era riscontro che, a fronte

delle somme ricevute, l' abg. [RICORRENTE] non aveva rilasciato le pertinenti ricevute fiscali né tantomeno risultava che avesse assunto le iniziative di cui era stata incaricata. Anche dalle dichiarazioni della stessa incolpata si poteva trarre convincimento che le condotte di cui veniva ritenuta responsabile si fossero effettivamente concretizzate.

n. 140/2020 capi A), B) e C)



A) L'Abogado [RICORRENTE] in violazione del dovere di diligenza e competenza di cui agli artt. 12 e 14 N.C.D.F. predisponendo, sottoscriveva e notificava a mezzo P.E.C, all'Avv. [BBB], un atto di revoca del mandato nell'interesse del sig. [CCC] in assenza di firma ovvero di procura dell'interessato (Fatti perpetrati in Roma il 18.10.2016);

B) L'Abogado [RICORRENTE] in violazione del dovere di probità dignità e decoro, e del dovere di lealtà e correttezza verso i colleghi di cui agli artt. 9, e 19 N.C.D.F. comunicava – contrariamente al vero - all'Avv. [BBB] di aver avuto incarico dal sig. [CCC] di rappresentarlo in due distinti procedimenti ([OMISSIS] R.G. Trib. Roma II sez. civile e [OMISSIS]/16 Trib Roma Sez VI civile) senza mai provvedere conseguentemente a costituirsi nelle procedure e a presenziare alle udienze, esponendo in tal guisa la collega al rischio di richieste risarcitorie e danno all'immagine professionale, e comportando la mancata tutela dei diritti del sig. [CCC] nei suddetti giudizi. (Fatti Perpetrati in Roma dal 30.9.2016 al 10.04.2017);

C) L'Abogado [RICORRENTE] in violazione del dovere di corretta informazione, del divieto di utilizzo di titoli inesistenti del dovere di probità e dignità e del dovere di lealtà e correttezza nei confronti delle Istituzioni Forensi di cui agli artt. 35 e 36 n. 1. 9 e 19 del Nuovo Codice Deontologico Forense, nonché in violazione dell'art. 4 n. 1 e 7 D.Lgs. 9612001 e del regolamento del C.O.A. di Roma poiché in n. 7 missive a mezzo PEC provenienti dall'indirizzo [RICORRENTE]@ordineavvocatiroma.org rispettivamente del 30.9.2016, del 7.10.2015, del 15.10.2016, del 5.12.2016, del 10.4.2017 ore 14:17, del 10.4.2017 ore 15.55 e del 10.4.2017 ore 20:45 indirizzate all'Avv. [BBB], utilizzava il titolo di Avvocato seppur nella forma abbreviata (Avv.) e non quello di Abogado, pur non avendo conseguito il titolo ordinario (Fatti Perpetrati in Roma il 30.9.2016. il 7.10.2016. il 18. 10 2016, il 5. 12. 2016 e il 10.04.2017)

Secondo il CDD poteva dirsi raggiunta la prova che l'abogado [RICORRENTE] avesse inoltrato un atto di revoca del mandato all'avv. [BBB] senza aver ricevuto, a monte, la procura o incarico in tal senso da parte della cliente ([CCC]); al pari poteva dirsi dimostrato che avesse dichiarato al collega di aver ricevuto l'incarico dalla parte ([CCC]) per l'assistenza in due procedimenti dinanzi al Tribunale di Roma senza tuttavia mai costituirsi e/o presentarsi alle udienze. Con riferimento alla terza incolpazione, l'utilizzo illecito dell'abbreviativo "Avv" emergeva dalle stesse comunicazioni effettuate. In sintesi il documentale acquisito e la testimonianza dell'avv. [BBB] erano ritenuti bastevoli per ritenere dimostrate le violazioni.

n. 149/2020 capo D)

D) L'Ab. [RICORRENTE]. in violazione del dovere di probità, dignità o decoro e dell'obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunto nei confronti di terzi di cui agli artt. 9 e 64 N.C.D.F. nonostante la sentenza emessa in data 19.03.2020 dal Giudice di Pace di

*Roma nel procedimento n R.G [OMISSIS]/191 avesse disposto la condanna della professionista al pagamento in favore della società "[BETA] SR.L." della somma pari ad euro 4.055,00 e alla refusione in favore della parte attrice delle spese di lite pari ad euro 1352.00 oltre accessori non ottemperava alla stessa rimanendo adempiente (Fatti perpetrati in Roma sino alla data odierna)*

Era emerso nel dibattimento, per sua stessa ammissione, che l' incolpata fosse a conoscenza del giudizio civile promosso dal sig. [BETA] e del provvedimento di condanna a suo carico per la somma di € 4.055,00. Inoltre l'avv [OMISSIS], escusso come teste, ha riferito di aver contattato preventivamente l' abogadro [RICORRENTE], la quale, nonostante le rassicurazioni in merito alla restituzione degli importi ricevuti, non vi aveva provveduto.

n. 150/2020 capi E) e F)

*E) Abogadro [RICORRENTE] in violazione del dovere professionale di compiere con diligenza gli atti inerenti al mandato di cui agli artt. 12 e 26 comma III N.C.D.F ometteva il pagamento in favore dei creditori della propria assistita finalizzato ad ottenere da parte di questi ultimi la rinuncia agli atti esecutivi nonostante la medesima disponesse della somma e fosse stato raggiunto l'accordo con la controparte (fatti perpetrati in Roma sino al 5.2.2018 data di conferimento dell'incarico al nuovo difensore).*

*F) L'Abogadro [RICORRENTE] in violazione dell'obbligo che impone all'Avvocato di gestire con diligenza il denaro ricevuto da terzi nell'adempimento dell'incarico professionale di cui all'art. 30 commi I e II N C.D.F chiedeva un acconto pari ad euro 4.500.00 al fine di eseguire il mandato difensivo (descritto al Capo E) incolpazione) in realtà mai espletato e trattenendo indebitamente la descritta somma. [Fatti perpetrati in Roma sino alla data odierna].*

Le testimonianze della segnalante sig.ra [OMISSIS] e dell'avv. [OMISSIS] costituivano elementi probatori bastevoli per affermare la responsabilità dell'incolpata in merito ai fatti addebitati; trovava conferma tramite le due deposizioni che l'incolpata, nella veste di legale della sig.ra [OMISSIS], aveva omesso di consegnare all'avv. [OMISSIS], legale della controparte, le somme di denaro ricevute dalla cliente per la definizione di un accordo bonario.

n. 151/2020 capo D)

*D) L'Abogadro [RICORRENTE] in violazione del dovere di provvedere tempestivamente agli adempimenti fiscali di cui all'art. 16 N.C.D.F. e in violazione del divieto di trasferimento di denaro contante superiore ad euro 1.000 di cui all'art.49 D.Lgvo 231/2007 e dell'art, 12 D L n. 201/2011 riceveva dal sig. [DDD] a titolo di acconto la somma di euro 2000,00 in contanti e senza emettere fattura. (Fatti perpetrati in Roma il 2.12.2016.7.2018)*

Il fatto è stato ritenuto provato sulla base delle dichiarazioni dell'incolpato che all'udienza del 09.05.2022 ha ammesso di aver ricevuto l'importo di € 2.000,00 dal sig. [DDD] e di non ricordare di aver rilasciato documento fiscale.

n. 152/2020 capi G), H), I), J) e K)

G) L'Abogado [RICORRENTE] in violazione del dovere professionale di compiere con diligenza gli atti inerenti al mandato di cui agli artt. 12 e 26 comma III N.C.D.F. nonostante il mandato ricevuto dai sig.ri [EEE] affinché, si ponesse quale intermediaria per la vendita di un immobile di proprietà degli esponenti ad un cliente conoscente della professionista non esplicava alcuna attività in tal senso nonostante avesse ricevuto la somma di euro 5.700.00 a suo diro necessario al notaio Dr. [OMISSIS] per le attività di integrazione alla successione e per l'esplicazione degli adempimenti propedeutici alla vendita (fatti perpetrati in Roma in data precedente o prossima all'8. 12.2018)

H) L'Abogado [RICORRENTE] in violazione del dovere di fedeltà e di corretta informazione di cui agli artt. 10 e 27 N.C.D.F. al fine di celare ai clienti la condotta omissiva di cui al capo 5) comunicava falsamente ai sig.ri [EEE] di aver raggiunto accordi con il Notaio [OMISSIS] affinché predisponesse gli adempimenti propedeutici al rogito (fatti perpetrati in Roma in data precedente o prossima all'8 12.2018).

I) L'Abogado [RICORRENTE], in violazione del dovere di probità, dignità e decoro e dell'obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunto nei confronti di terzi di cui agli artt. 9 c 6 N.C.D.F in data 24.06.2019 subiva un decreto ingiuntivo dell'importo di euro 5.700 oltre spese di procedura emesso dal Tribunale Civile di Roma nel procedimento R.G. [OMISSIS]/2019 con conseguente iscrizione di ipoteca su un immobile di proprietà rimanendo a tutt'oggi inadempiente (Fatti perpetrati in Roma sino alla data odierna).

J) L'Abogado [RICORRENTE] in violazione dell'obbligo che impone all'Avvocato di gestire con diligenza il denaro ricevuto da terzi nell'adempimento dell'incarico professionale di cui all'art. 30 commi I e II N.C D.F. chiedeva un acconto pari ad euro 5.700,00 al fine di eseguire un mandato difensivo (descritto al Capo G) dell'incolpazione) in realtà mai espletato e trattenendo a tutt'oggi la descritta somma (Fatti perpetrati in Roma sino alla data odierna).

K) L'Abogado [RICORRENTE] in violazione del dovere di corretta informazione, del divieto di utilizzo di titoli insistenti, del dovere di probità e dignità e del dovere di lealtà e correttezza nei confronti delle Istituzioni Forensi di cui agli artt. 35 e 36 n. 1. 9 e 19 del Nuovo Codice Deontologico Forense nonché in violazione dell'art. 4 n. 1 e 7 D.Lgs. 96/2001 e del regolamento del C O.A di Roma poche in una missiva P.E.C. dell'11.2.2019 indirizzata all'Avv. [FFF] e nella stesura della fattura n. 16 del 3.12.2018 utilizzava il titolo di Avvocato seppur nella forma abbreviata (Avv.) e non quello di Abogado pur non avendo conseguito il titolo ordinario (Fatti Perpetrati in Roma il 3.12.2018, e l'11.2.2019).

I fatti contestati sono stati ritenuti provati sulla base delle dichiarazioni del Notaio Mazza il quale, dovendo ricevere delle somme di denaro dall'abg. [RICORRENTE], a questa a sua volta consegnate dai sig.ri [EEE] per remunerare attività che il notaio avrebbe dovuto

svolgere, ha negato di aver ricevuto alcun importo. Inoltre è emerso che l'abg. [RICORRENTE] ebbe a confermare, interloquendo con i sig.ri [EEE], di essere debitrice delle dette somme. Tale rapporto creditorio era altresì documentato dal decreto ingiuntivo ottenuto contro la stessa da parte dei sig.ri [EEE]. Documentalmente provato anche in questo caso era l'illegittimo utilizzo dell'abbreviazione "Avv".

n. 158-159/2020 capo C)

*C) L'Abogado [RICORRENTE] in violazione del dovere di informazione e del dovere di restituzione dei documenti di cui all'art. 27 comma VI e 33 N.C.D.F. non forniva riscontro alla richiesta di informazioni avanzata dagli Avv.ti [OMISSIS] e [OMISSIS] sullo stato dei mandati sino a quel momento espletati per conto della sig.ra [HHH] e di sig. [OMISSIS] ne provvedeva alla restituzione della documentazione in proprio possesso (Fatti perpetrati in Roma sino alla data odierna).*

Il CDD ha ritenuto potersi affermare dimostrata l'omessa informazione sullo stato delle pratiche affidate dai sig.ri [OMISSIS] e [HHH] e l'omessa restituzione dei documenti inerenti alle dette pratiche, sia su base documentale sia per le dichiarazioni rilasciate dai testi escussi.

In merito alla sanzione, il CDD, tenuto conto della serialità e pluralità delle condotte contestate nonché della gravità dei comportamenti, applicava, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 22 n.2 lett. c) CDF, la sospensione per anni 3.

Avverso la decisione del CDD ha proposto rituale e tempestiva a impugnazione l'abogado [RICORRENTE], per il tramite di avvocato cassazionista munito di procura speciale.

Nel ricorso viene offerta a questo Consiglio una riconsiderazione dei fatti fondata principalmente sulla rilettura critica degli elementi di prova ritenuti dal CDD di Roma come determinanti per affermare la responsabilità disciplinare, nell'intendimento di confutarne la pregnanza.

Al fine di consentire una disamina più ordinata delle censure, le stesse saranno di seguito trattate per procedimenti.

Procedimento disciplinare 149-150-152 /2020

Il primo dei [ALFA] procedimenti poi riuniti è originato dall'esposto del sig. [BETA] con riferimento al quale la ricorrente è stata ritenuta responsabile di non aver assolto obbligazione restitutoria nei termini declinati al capo d)

Il secondo consegue all'atto di impulso disciplinare del sig. [OMISSIS]; qui l'abogado [RICORRENTE] è stata ritenuta responsabile del mancato utilizzo delle somme rispetto alla destinazione data del cliente e per non aver dato seguito al mandato ricevuto dai sig.ri Rocca (capi e e f).

Il terzo procedimento deriva dalla iniziativa del sig. [EEE] culminata con la affermazione di responsabilità disciplinare per le violazioni relative all'obbligo di diligenza informazione,

adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, di gestione diligente delle somme dei terzi ed utilizzo improprio del titolo di avvocato (capi g, h, i, j, k) conseguenti al mancato assolvimento della funzione di intermediaria che su sua proposta le era stata affidata.

Limitatamente a questi [ALFA] procedimenti, prima ancora di proporre la riconsiderazione della rilevanza ed attendibilità delle testimonianze assunte, la ricorrente lamenta essersi concretizzata violazione del diritto di difesa, per non avere il CDD acconsentito ad un doveroso rinvio per impedimento di incolpata e difensore, dell'udienza del 24 marzo 2022 in cui erano poi state assunte diverse testimonianze. Con riferimento all'asserito impedimento dell'incolpata, evidenziava che la stessa era stata sottoposta ad un intervento chirurgico a seguito del quale i medici avevano prescritto alla paziente riposo assoluto. In ordine al trascurato impedimento del difensore osservava che l'avv. [OMISSIS] era stato nominato quattro giorni prima dell'udienza in questione, aveva presentato una istanza di rinvio in base ad referto di positività covid datato 14.03.2022; l'insussistenza dell'impedimento del difensore, era stata affermata sulla base di una erronea ed illogica interpretazione del decreto legge 30.12.2021 n. 229 secondo cui il difensore avrebbe dovuto provarla con ulteriore certificato *Infatti, il CDD nel verbale dell'udienza del 24.03.2022 riteneva:*

- *che dalla documentazione medica dell'incolpata non si evinceva l'assoluta impossibilità di comparire all'udienza del 24.03.2022 in quanto, dopo l'operazione subita, la visita di controllo era scadenzata al 14.03.2022 e successivamente a tale data non vi era un certificato che giustificasse ulteriori impedimenti;*

- *che la documentazione medica prodotta dall'avvocato, consistente nel certificato di una farmacia che attestava la positività al COVID 19 alla data del 14.03.2022, non provava l'assoluto impedimento a comparire in quanto ai sensi del D.L. n. 229/2021 l'isolamento era applicabile per 7 giorni ai soggetti contagiati che avevano ricevuto la dose booster e tale isolamento terminava se risultava eseguito un test molecolare o antigenico negativo. Secondo il CDD l'avvocato, dopo il certificato del 14.03.2022, avrebbe dovuto documentare con successivo e ulteriore referto/certificato la propria positività e così giustificare la propria assenza all'udienza del 24.03.2022 che si teneva 10 giorni dopo la data del certificato.*

Nel merito poi, relativamente al procedimento n. 149/2020, si censurava la parte in cui l'incolpata era stata ritenuta responsabile per non aver adempiuto al contenuto della condanna a suo danno del GdP di Roma, sulla base dell'assunto che non si trattava di inadempimento di obbligazione a favore di terzi bensì a favore dell'ex cliente, peraltro rimasta inadempita per una situazione di difficoltà dell'incolpata.

La ricorrente suggeriva una lettura e valutazione diversa delle testimonianze assunte in quell'udienza e che il CDD aveva ritenuto determinanti per l'affermazione di responsabilità. In particolare

- i. quella dell'avv. [OMISSIS] non doveva ritenersi pregnante per essere solo una testimonianza "*de relato*";
- ii. quella dell'avv. [OMISSIS] era irrilevante e comunque confermativa del fatto che il [BETA] nessun danno avesse sofferto;
- iii. quella del [BETA] era confusa e solo indicativa del fatto che nessun danno era stato causato;
- iv. quella della sig.ra [OMISSIS] risultava contraddittoria tanto intrinsecamente quanto se posta in relazione alla deposizione dell'avv. [OMISSIS];
- v. quella dell'avv. [OMISSIS] andava correttamente interpretata in modo diverso, valorizzando il fatto che dava contezza della restituzione alle parti degli importi;
- vi. quella della sig.ra [EEE] era ritenuta contraddittoria e non aderente alla realtà dei fatti;
- vii. anche quella dell'avv. [FFF] veniva ritenuta contraddittoria e non aderente alla realtà dei fatti;

#### Procedimento disciplinare 140/2020

Con riferimento ai [ALFA] capi di incolpazione di cui è stato ritenuto responsabile -revoca del mandato all' avv. [BBB] senza alcuna firma o procura da parte della assistita, connesse inadempienze ai doveri di colleganza ed improprio utilizzo del titolo di avvocato- ritiene non provati i fatti in quanto nel corso del procedimento non sarebbe emersa la prova che l'incolpata avesse ricevuto il mandato difensivo dalla [CCC] in revoca al mandato conferito all'avv. [BBB].

#### Procedimento 178/2018

Con riferimento a questo procedimento ove è stata affermata la responsabilità dell' incolpata nell' aver ottenuto acconti per l' esecuzione di mandati mai espletati, di aver trattenuto le somme ricevute seppur chieste in restituzione e di non aver rilasciato il documento fiscale, la critica si incentra sulla mancanza di prova certa in merito al compimento dei fatti oggetto delle contestazioni, sostenendo che l'avv. [OMISSIS] aveva avuto conoscenza dei fatti solo per averli appresi dalla sua cliente e non direttamente.

#### Procedimento n. 151/2020

Nell'ambito dei fatti contestati in detto procedimento, ove era stata affermata la responsabilità per non aver assolto tempestivamente agli adempimenti fiscali e per aver violato la norma allora vigente relativa al trasferimento di denaro contante, si obiettava che l'assenza del segnalante alle udienze fissate la sua audizione sarebbe stata sintomatica del venir meno della sua volontà punitiva.

#### Procedimenti n. 158-159/2020

In ordine a detto procedimento in cui erano stati ritenuti sussistenti l'omesso riscontro alla richiesta di informazioni dell'avv. [OMISSIS] e [OMISSIS] sullo stato dei mandati espletati per conto della sig.ra [HHH] e del sig. [OMISSIS] e la mancata restituzione dei documenti,

la doglianza si incentra sul fatto che non poteva dirsi provata la cattiva gestione dei rapporti con i colleghi e che piuttosto, dalla documentazione in atti, poteva ricavarsi il contrario.

Dal ricorso emerge anche una generale critica alla eccessività della sanzione; una minor sanzione troverebbe giustificazione dalla assenza di danno procurato alle parti assistite e dal limitato utilizzo dell'abbreviativo Avv, peraltro utilizzato nei soli rapporti con i colleghi e non con terzi.

Le richieste al Consiglio Nazionale Forense sono pertanto le seguenti.

- a) in via preliminare: dichiarare nulle e/ inutilizzabili le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 24.03.20200 in assenza dell'incolpata e del suo difensore e conseguentemente disporre la rinnovazione delle prove;
- b) in via principale: riformare la decisione impugnata tenuto conto di quanto emerso in appello, con riferimento alla valutazione delle prove e conseguentemente disporre la revisione della decisione annullando la sanzione comminata nella decisione;
- c) in via subordinata: applicare una sanzione disciplinare più favorevole all' incolpata, graduando la stessa in relazione alla minore gravità dell'accertato.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va preliminarmente affrontata la questione che solleva il ricorrente in merito all'omesso rinvio dell'udienza del 24.3.2022 per le conseguenti implicazioni sulla prova in quel frangente assunta.

La decisione sul punto da parte del CDD è stata corretta.

La consolidata giurisprudenza di questo Consiglio va nel senso di affermare che il rinvio può essere concesso solo allorquando l'impedimento a comparire sia rigorosamente dimostrato e sia assoluto ed attuale mantenendo tali connotati fino alla data in cui v'è da tenere udienza.

Per quanto attiene il preteso impedimento dell'incolpata, si deve osservare come la prescrizione di riposo assoluto (che potrebbe in astratto costituire legittimo impedimento) è di trenta giorni dalla data dell'intervento. Il riposo assoluto è quindi prescritto e dimostrato fino al 12 marzo 2022.

Non vi è certificato che evidenzi impedimento, tantomeno assoluto, dopo tale data. Anche il certificato privato del 28/2/2022 prescrive riposo assoluto fino a nuovo controllo che nel certificato di dimissioni avrebbe dovuto avvenire dopo trenta giorni (12 marzo appunto)

Il certificato della visita di controllo che sarebbe dovuta avvenire due settimane prima dell'udienza non è stato prodotto. Pertanto, non risulta dimostrato alcun impedimento, dell'incolpata per la giornata del 24.03.2023, essendosi data dimostrazione di un impedimento assoluto fino alla data del 12.03.2022.

Per quanto riguarda il difensore, egli ha prodotto solo il certificato di positività al COVID del 14.03.2022; non è stato prodotto alcun certificato ulteriore. Ove fosse stato vaccinato il certificato di positività avrebbe avuto scadenza il 21.03.2022; ove non fosse stato vaccinato il certificato avrebbe avuto scadenza il 24.03.2022, ma nell'istanza svolta dal difensore non vi è riferimento a questo aspetto. Quindi la motivazione del CDD appare corretta in quanto l'istanza svolta, nulla specificando al proposito, e la documentazione a corredo non sono bastevoli per consentire di affermare che per la data dell'udienza vi fosse il permanere dell'impedimento, che spetta al difensore dimostrare in tutte le connotazioni di absolutezza e attualità sopra ricordate.

Tanto premesso in via preliminare, ricorso, per quanto *infra* si motiverà, è accoglibile solo limitatamente alla entità della sanzione irrogata.

Va in primo luogo osservato, in termini generali, che l'analisi delle risultanze istruttorie svolta dal CDD di Roma appare molto minuziosa, analitica e rispettosa dei principi ermeneutici in materia di valutazione della prova, tanto da determinare anche la caducazione di molte incolpazioni, che proprio all'esito di un incisivo lucido scrutinio sulla coerenza e pregnanza delle risultanze istruttorie, sono stati ritenute non pienamente dimostrate.

A parere di questo Consiglio le affermazioni di responsabilità disciplinare operate dal CDD sono il frutto di una puntuale e mai apodittica valutazione dei documenti e delle risultanze testimoniali; ciò fa sì che le motivazioni addotte per affermare la sussistenza delle violazioni disciplinari contestate non possano che venir condivise dal Consiglio che le ritiene logiche corrette e congruenti.

Pertanto, anche per le ragioni che si approfondiranno, le censure rivolte dall'incolpata all'impianto motivazionale della sentenza impugnata, non sono in grado di cogliere nel segno.

In merito al procedimento disciplinare 178/2018, la prova dei fatti diversamente a quanto affermato in ricorso, non pare possa essere revocata in dubbio da una generica messa in discussione della credibilità di un testimone, soprattutto se si tien conto che l'affermazione di responsabilità si fonda su una serie di fonti di prova che il CDD enunzia e correttamente valorizza.

In merito al procedimento disciplinare 149 150 e 152/2022 è da osservarsi che, con riferimento al capo d), è la stessa incolpata a riconoscere il proprio inadempimento quindi a poco rileva dubitare, peraltro con assunti generici, della credibilità dei testimoni; con riferimento ai capi E) ed F) le giustificazioni addotte nel ricorso non sono in grado di escludere la conclamata "*mala gestio*"; con riferimento alle affermazioni di responsabilità in merito a quanto oggetto dell'esposto "[EEE]", non colgono nel segno le giustificazioni addotte in ricorso, che peraltro si basano su affermazioni che non trovano riscontro in quanto emerso nel corso dell'istruttoria.



In merito al caso “[OMISSIS]” il ricorrente si sofferma pressoché integralmente su aspetti di secondo piano della vicenda che non incidono sul fatto disciplinarmente rilevante da ritenersi sufficientemente provato in ragione delle dichiarazioni rese dall’ avv. [BBB].

L’omessa fatturazione, residuale incolpazione nel procedimento 151/2020, avrebbe ben potuto essere contrastata dall’ incolpata, che ha riconosciuto l’incasso della somma, con l’esibizione del documento fiscale pertinente; nessun rilievo esimente può rivestire la mancata presenza dell’esponente all’udienza fissata per la sua deposizione.

Da ultimo in ordine all’ incolpazione di cui al capo c) dei procedimenti riuniti 158 e 159/2020 le molteplici prove documentali cui fa riferimento il CDD per affermare la responsabilità dell’abogado [RICORRENTE] e quelle dichiarative dei colleghi subentranti, non vengono scalfite dalle critiche dell’incolpata che, anche in questo caso, pertengono a circostanze né conferenti né incidenti sulla valutazione di sussistenza della violazione contestata.

Con riferimento alla sanzione applicata dal CDD, può condividersi solo in parte la censura in ordine alla eccessività della stessa. La valutazione di gravità dei fatti operata dal Consiglio Distrettuale è senz’ altro corretta come lo sono le considerazioni che evidenziano il grave *vulnus* che le condotte specifiche, plurime e seriali, hanno arrecato anche alla funzione sociale dell’avvocato ed alla sacralità del vincolo fiduciario col cliente. Condivisibile è anche l’affermazione che il comportamento complessivo dell’incolpata non indica elementi che possano portare a discostarsi dal valutare i fatti come gravi; al pari risulta assolutamente corretto, sotto il profilo giuridico, lo sbocco sanzionatorio individuato come astrattamente comminabile in applicazione dell’ art. 22 comma 2 lett. c del CDF.

Tuttavia questo Consiglio ritiene che, in concreto, sia più equo e rispondente al contesto, applicare alla ricorrente la sospensione dall’ esercizio dell’attività professionale nella misura di anni due piuttosto che in quella massima consentita applicata dal CDD.

#### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 36 e 37 della legge 247/212 e 59 e segg. del R.D. 22.01.1934 n. 37, il Consiglio Nazionale Forense in parziale accoglimento del ricorso, applica all’abogado [RICORRENTE] la sanzione di anni due di sospensione dall’ esercizio dell’attività professionale.

Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 luglio 2023.

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 28 novembre 2023.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà